

quest'unica redazione come inalterabile; qualunque altra, purchè esprima l'idea, sarà da noi accettata. Così intesa l'aggiunta, abbiamo sincera e ponderata convinzione che essa non presenta inconveniente di verun genere, che concilia senza irritare, che supplisce e non offende.

Concludo, o signori. L'unico pericolo, il solo danno di cui può essere occasione l'aggiunta fatta alla legge, e l'acerbità della discussione, l'originare opposte convinzioni, che scindano in due parti sistematicamente contraddittorie la Camera, ed in seguito la nazione. Troppo mal seme diverrebbe di future calamità; il vostro senno le preveda, la virtù vostra sappia sterparlo.

Se noi praticamente siam nuovi nell'esercizio della vita politica, abbiamo almeno le nobili tradizioni, le utili memorie dei padri nostri, che in tante parti d'Italia ebbero splendida libertà, se non quieta e fortunata.

A chi tra'Guelfi o Ghibellini tutto il buon diritto, tutta la leale condotta, uno scopo inalterato, mezzi sempre onorati?

Piange sovra ambidue la storia, e molto più ne pianserò molte generazioni. Il santo principio della libertà e della indipendenza venne macchiato da egoismi di municipio, da villà verso papi e imperatori: la lotta di sistemi divenne guerra di persone.

Presso niun popolo del mondo mai apparve sì copioso numero di forti intelligenze, di caratteri fieri, di virtù, di sacrifici; eppure uomini così preclari mai non seppero raggiungere l'unità, mai non poterono fondare lo Stato. Tanto è vero, che prima e sola virtù e norma di buona politica non sono gl'impeti, le ire, ma principii razionali, giusti e severi, e più la perseverante nè mai rimessa temperanza nell'attuarli. Meditiamoli dunque questi esempi domestici, facciamone nostro profitto.

Qual'è la moralità che sorge dagli annali de'liberissimi Parlamenti Italiani? Fra uomini di vivaci passioni, di forte immaginativa, fra individualità tutte preclare, ma che mai non piegarono, sorsero le emulazioni, dalle emulazioni le parti, i colori, i partiti politici, che si urtano a vicenda, che tentano soverchiarsi, che scendono a raggiri. Dai partiti alle fazioni è breve, anzi è irresistibile il passo, e le fazioni per reciproche ingiurie, per sofferte umiliazioni, per odii lungamente covati, irreconciliabili fra loro, antepongono in fine la vittoria della parte a quella della patria, talora perfino la sua rovina, se può fruttare in animi esulcerati il tristo ma squisito piacere della vendetta: Lungi da noi la ripetizione di errori che strascinano a delitti. Questa, questa solo abbiamo diritto di rifiutare fra tante gloriose rimembranze dei nostri padri. (Conc.)

**PINELLI** presa in seguito la parola si dichiara nuovamente contrario alla proposizione del relatore divisa dal deputato Cadorna. Niuno certamente, egli dice, vuol indugiare l'unione; e la quistione di forme di cui si è da alcuni discorso non sarebbe per noi, se, per dare fermezza alle cose, esse non fossero necessarie. Il relatore eccitò a dividere la quistione in due parti distinte; ma l'indole stessa della quistione non lo consente, come quella che versa su di una sola legge che, ammettendo l'unione, ne fa conseguire la ragione dei rapporti temporari che devonsi stabilire fra noi ed i lombardi. Si è inoltre dubitato se la votazione di questi debba considerarsi come trattato o semplice legge. Egli non vi scorge le forme di un trattato; e la stessa Lombardia votava l'unione come legge. A questa dunque si corrisponda da noi con altra legge. Dicasi similmente delle convenzioni stabilite dappoi tra il Governo nostro e quello di Lombardia: esse formano una legge, cui conviene che si corrisponda con altra legge.

Ciò posto è impossibile di far separazione dell'una dall'altra, perocchè la prima sia il complemento necessario della seconda, e tutte e due non costituiscano che una sola e medesima cosa. Quando del resto si volessero separare, non ispetta alla Commissione, ma al Ministero che la propone e che per conseguenza può solo ritirarla e distinguerla in due altre nuove proposizioni di legge. (Verb.)

**PESCATORE** osserva essere talmente urgente l'unione immediata, che converrebbe accettarla anche per legge separata, qualora la divisione fosse possibile: ma allo stato delle controversie non la crede effettuabile. Sarebbe stata possibile, ei dice, se la proposizione d'unione quale fu votata dal popolo Lombardo si fosse presentata all'accettazione di questa Camera puramente e semplicemente senza protocolli, senza aggiunte nè variazioni. In tale supposto la Camera avrebbe senz'altro accettata quella proposizione, ed anzi, per rendere effettiva l'unione immediata, avrebbe dovuto immediatamente adempirne la condizione, cioè avrebbe dovuto convocare immediatamente l'Assemblea Costituente. Ma si noti che in tale supposto appena dichiarata ed effettuata l'unione, ne sarebbe risultata una sola e medesima sovranità per tutto lo Stato, benchè tale conseguenza non si fosse espressa nell'atto d'unione; infatti, che altro è, o può essere l'unione di due o più provincie in un solo Stato se non la costituzione di una comune sovranità che le unifica e le governa?

Ma il protocollo e le controversie che ne seguirono, respingono ora tale conseguenza; e risultano all'incontro dal testo primitivo e dal testo emendato della legge due sistemi contrari, nel primo dei quali si attribuisce il potere legislativo all'Assemblea Costituente, nell'altro si conferisce al Re ed al Governo provvisorio per le province lombarde, lasciandosi sussistere intanto per gli antichi Stati gli ordini legislativi presenti; sicchè nell'uno e nell'altro sistema mancherebbe intanto una comune sovranità, un potere legislativo comune.

Come dunque faremmo noi, accettando in tali condizioni l'unione puramente e semplicemente, come, dico, faremmo ad introdurre poscia per legge separata spiegazioni, emendamenti, od aggiunte? Una legge obbligatoria per tutto lo Stato sarebbe impossibile, mancando, come osservammo, un potere legislativo comune; e la convenzione dipenderebbe da un fatto estraneo a noi, cioè dal consenso di entrambe le parti.

In una parola, la Commissione è ferma nella sua idea, ed è certamente in sua fermezza lodevole. Essa voleva senz'altro approvare la legge, quando i ministri non la avevano ancora emendata; poscia volle escludere gli emendamenti, allegando il protocollo qual trattato indivisibile, da rigettarsi per conseguenza o da accettarsi per intero senza emendamento di sorta. Ora tenta di ottenere il medesimo effetto proponendo la dichiarazione di venirne per legge separata, sicchè poscia diventi persino impossibile discutere sulle aggiunte: dico adunque per tratto di sincerità, che è legge suprema: se la Camera non vuole rigettare gli emendamenti senza discuterli, non può aderire al suggerimento della Commissione, ma dee ordinarle un rapporto complessivo sull'intera legge.

**IL PRESIDENTE** dice sembrargli che il relatore abbia chiesto di fare un distinto rapporto sul primo articolo della legge, ma comprendendovi anche gli emendamenti presentati dal Ministero.

**RATTAZZI relatore** risponde che questa appunto fu la sua proposizione.

**PESCATORE.** Se è così, la presenti per iscritto.

**FERRARIS** crede che le formalità noccano veramente alla sostanza della cosa e portino fuori del vero e del regolare. La Commissione ha detto fin dal principio che per dare